



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,  
nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti, ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data  
28.06.2022

DA

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante pro tempore comparsa in causa a mezzo degli avv.  
Gavino Spiga ed Enrico Rocco per mandato inserito nel fascicolo  
telematico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Dolo (VE)  
Via Vittorio Veneto, n. 17

CONTRO

[REDACTED]  
per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato  
presso il suo studio in Treviso, Viale Trento Trieste, n. 19/A

OGGETTO: Rapporto di agenzia, restituzione somme

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 05.12.2023

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Nel merito:

- Accertare, per quanto esposto in narrativa, la violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale da parte del convenuto [REDACTED] e, conseguentemente:
- Condannare il signor [REDACTED] a restituire alla preponente società [REDACTED] la somma già percepita quale corrispettivo per il patto di non concorrenza, pari ad € 10.341,46;
- Condannare, altresì, [REDACTED] a corrispondere alla società [REDACTED] la somma di € 20.682,92 a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza;
- Compensarsi parzialmente tali importi con le seguenti somme: € 2.037,33 quale importo netto relativo alla fattura emessa dall'agente in data 28.2.2022 per le competenze del mese di gennaio 2022; € 1.096,49 quale importo netto relativo alle competenze dell'agente per il mese di





febbraio 2022, dedotto il credito della preponente per il riaddebito di spese di inventario;

- Per l'effetto, condannarsi il signor [redacted] al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo a saldo di € 26.709,57, salva la diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo saldo.

In ogni caso:

Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.

#### CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Nel merito:

- rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;

- accertarsi l'inefficacia e/o la nullità della clausola di cui al punto 14) del contratto di Agenzia del 15 febbraio 2014 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal signor [redacted] a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza;

- accertare e dichiarare che il signor [redacted] va creditore nei confronti della società [redacted] della somma complessiva di € 4.314,82 a titolo di provvigioni maturate relative alle mensilità di gennaio 2022 (€ 2.037,33), febbraio 2022 (€ 1.096,49 al netto delle differenze inventariali) e marzo 2022 (€ 1.181,00) e per l'effetto, condannare che la società [redacted] a corrispondere al resistente la somma di € 4.314,82;

- compensarsi parzialmente detto importo con la somma di € 10.341,46 corrisposta al signor [redacted] dalla società [redacted] a titolo di patto di non concorrenza post-contrattuale; per l'effetto, dichiarare che il signor [redacted] è tenuto a corrispondere alla società [redacted] la somma omnicomprensiva di € 6.026,64 ovvero la minor somma che risulterà dovuta di giustizia.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

#### Motivi della decisione

Il signor [redacted] ha svolto attività di Agente [redacted]

[redacted] in favore della società ricorrente [redacted]

dal 15 febbraio 2014 al 4 marzo 2022, allorché il rapporto di agenzia veniva a cessare a seguito del recesso -con preavviso di un mese- dell'agente.

Con missiva del giorno 11 marzo 2022 (cfr. doc. 6 allegato al ricorso del 27.06.2022), la ricorrente comunicava all'ex agente l'esercizio del diritto di opzione ex art. 14.2., 14.4. del contratto di agenzia in atti e conseguentemente provvedeva a corrispondere l'indennità per il patto di





non concorrenza post contrattuale pari ad € 10.341,46, previa compensazione con l'indennità di mancato preavviso (due mesi) pari ad € 4.832,52.

L'esercizio di tale facoltà da parte della preponente risulta disciplinato nel contratto sottoscritto dalle parti nei seguenti termini testuali: "L'agente, inoltre, riconosce al Preponente un diritto d'opzione per il rispetto a carico dell'Agente di un patto di non concorrenza post contrattuale, di estensione e portata analoga a quanto pattuito al punto 14.1., della durata massima di un anno dopo la cessazione...Ferma restando la prova del maggior danno, la violazione di quanto previsto nei precedenti commi, comporterà l'applicazione di una penale a carico dell'Agente di un importo pari al doppio del corrispettivo complessivamente percepito per l'assunzione del patto di non concorrenza sino al momento dell'accertamento della violazione...".

Con diffida a mezzo p.e.c. del 22 aprile 2022 (cfr. doc. 21 allegato al ricorso del 27.06.2022), la ricorrente contestava al signor [REDACTED] la violazione del patto di non concorrenza - post contrattuale, chiedendo la restituzione dell'importo di € 31.024,38, così determinato: € 10.341,46 a titolo di quanto versato per indennità di non concorrenza, oltre al pagamento della penale contrattualmente prevista (pari al doppio dell'importo versato) per € 20.682,92.

Il sig. [REDACTED] non contesta il diritto dell'ex preponente alla restituzione della somma pari a € 10.341,46, eccepisce tuttavia in via di compensazione impropria di essere a sua volta creditore della somma di € 4.314,82 a titolo di provvigioni maturate relative alla mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022. La società ricorrente, sul punto non contesta la debenza di tale importo (memoria finale, pag. 10), ma qualificando la relativa istanza come domanda riconvenzionale ne eccepisce l'inammissibilità non avendo il sig. [REDACTED] chiesto il differimento di udienza ex art. 418 c.p.c..

Tema di decisione della presente causa è essenzialmente la validità del patto di non concorrenza post-contrattuale, apparendo evidente la natura di eccezione di compensazione (impropria) con riferimento alla richiesta di





detrarre, dall'importo dovuto all'ex preponente, la somma maturata dall'ex agente a titolo di provvigioni maturate nell'ultimo trimestre del rapporto contrattuale. Non viene in rilievo un bene della vita nuovo e diverso rispetto al compendio di allegazioni riportate in ricorso, bensì unicamente un fatto parzialmente modificativo rispetto al credito pacificamente riconosciuto in capo all'ex preponente che inerisce tra l'altro al medesimo rapporto contrattuale, così delineandosi quel fatto meramente modificativo come una posta contabile nell'ambito del riepilogo tra dare e avere piuttosto che come eccezione in senso stretto.

Le difese di parte convenuta sono condivise da questo giudicante.

La previsione di un patto di non concorrenza post contrattuale, nei termini previsti dalle parti, si configura come una espressa limitazione alla libertà contrattuale che avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.. Sostiene al riguardo parte ricorrente che il contratto in questione esula dal perimetro applicativo di cui all'art. 1341 c.c., non essendo stato predisposto dalla preponente; invero, la qualità delle parti e, soprattutto l'espressa previsione in calce al contratto della volontà di "approvare specificatamente le condizioni e le obbligazioni previste dagli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20" (cui però non fa seguito alcuna ulteriore sottoscrizione) è chiaramente indicativa della volontà delle parti di qualificare tale clausola come vessatoria, di tal che essendo la vicenda in esame riconducibile all'integrale disciplina dell'art. 1341 c.c., ne consegue sotto tale profilo l'inefficacia della clausola contrattuale di cui ai punti 14.2, 14.4.

La facoltà di esercitare *ad libitum* la facoltà di avvalersi del patto post-contrattuale e la soggezione della parte vincolata al rispetto di un obbligo, cui corrisponde la volontà meramente potestativa della preponente configura, inoltre, un accordo soggetto appunto ad una condizione meramente potestativa come tale nullo ai sensi dell'art. 1355 c.c.

Pare infatti chiaro che nel caso di specie le parti hanno voluto condizionare l'operatività del patto di non concorrenza post contrattuale alla manifestazione di volontà di una parte, la preponente, a cui è stata





lasciata la facoltà di valutare se avvalersi della stessa, secondo lo schema "vorrò se vorrò" facendo scattare l'obbligo di non compiere atti di concorrenza a fronte della corresponsione del compenso stabilito.

L'art. 1751 bis c.c. sancisce la validità dei patti di non concorrenza a precise condizioni, che ne determinano anche precisi effetti. E' l'accettazione del patto di non concorrenza da parte dell'agente che comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione dell'indennità. Come sopra rilevato, invece, nel caso di specie, l'accettazione dell'agente di fatto è stata posta nel nulla, lasciandosi alla libera volontà della preponente la decisione di avvalersi o meno del patto in questione.

In conclusione, la clausola di opzione, che accede al patto di non concorrenza post contrattuale contenuto nel contratto di agenzia per cui è causa, comprimendo illegittimamente il potere negoziale dell'agente e creando un ingiustificato squilibrio dei contrapposti interessi delle parti, deve essere dichiarata nulla.

Pertanto, dovendosi ritenere nulla la clausola sottoposta all'esame di questo Giudice, e operando per le ragioni anzidette l'eccezione di compensazione impropria formulata da parte convenuta, che dunque è vittoriosa rispetto a tutte le domande ed eccezioni svolte nella comparsa di costituzione, deve essere pronunciata in favore della ricorrente la condanna al pagamento dell'importo pari a € 6.026,64 oltre a interessi legali.

Le spese di lite sono liquidate secondo i minimi di cui al d.m. 55/2014 secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1. In accoglimento dell'eccezione di compensazione di parte convenuta, condanna la stessa a corrispondere a parte ricorrente l'importo pari a € 6.026,64 oltre a interessi legali;





2. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €  
2906,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. gen. 15%

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 5 dicembre 2023

IL GIUDICE

dott. Cristina Angeletti

